

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

(Denominazione)

1.1 La società è denominata

"FERRARELLE Società per Azioni"

(in seguito, la "**Società**").

Articolo 2

(Sede)

2.1 La Società ha sede legale in Roma.

2.2 Con deliberazione dell'organo amministrativo possono essere istituite, trasferite e soppresse - in Italia e all'estero - sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere; con deliberazione dell'organo amministrativo può - altresì - essere deliberato il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale.

2.3 Il domicilio (per tale intendendosi anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica) dei soci - per i loro rapporti con la Società - è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 3

(Oggetto)

3.1 La società ha per oggetto:

l'esercizio sia diretto che indiretto delle concessioni minerarie, dei permessi di ricerca e delle autorizzazioni per la coltivazione e l'utilizzo industriale di acqua minerale e termale, e di tutti gli altri prodotti del sottosuolo nonché l'esercizio di tutti i rami di attività connessi con le industrie suddette, la produzione di bevande e di altri prodotti destinati all'alimentazione e la compravendita dei medesimi prodotti, la coltivazione di ulivi e la produzione e la compravendita di olio per uso alimentare.

La Società può esercitare attività di ristorazione e somministrazione anche al pubblico di acqua minerale e termale, di alimenti e bevande e le attività di commercio anche elettronico e per corrispondenza.

La società può commercializzare qualsiasi tipo di oggetto o prodotto atto a propagandare i marchi di proprietà o in concessione ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, articoli di abbigliamento, arredamento, cartoleria, per lo sport ed il tempo libero, utensili e articoli vari.

La società può produrre, sia direttamente che indirettamente, e vendere qualsiasi tipo di energia ed in

particolare quella elettrica da impianti fotovoltaici ed eolici.

Nel campo termale la società può svolgere ogni attività per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie e per la tutela della salute.

La Società può svolgere attività nel campo turistico alberghiero e agricolo - industriale.

3.2 La Società può - infine - compiere, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni e autorizzazioni previsti dalla legge, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o vantaggiose per il conseguimento dell'oggetto sociale e - a tal fine - assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in società, enti o imprese, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine, complementare o - comunque - connesso al proprio, attività questa da esercitarsi non nei confronti del pubblico e in via secondaria (non prevalente) ed escluse - comunque - tutte le attività riservate di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; la Società potrà - altresì - rilasciare, sempre in via secondaria e non nei confronti del pubblico, garanzie di qualunque natura, personali o reali, anche a favore di terzi e/o per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi.

3.3 E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico; sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi 12/1979, 1966/1939, 1815/1939 e ai Decreti Legislativi 385/1993 (articolo 106) e 58/1998.

Articolo 4

(Durata)

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2 Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della Società.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI

Articolo 5

(Capitale e azioni)

5.1 Il capitale sociale è di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni e zero centesimi) ed è diviso in numero 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 10,00 (dieci e zero centesimi) ciascuna.

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di crediti e di beni in natura, ai sensi dell'articolo 2440 del codice civile.

5.3 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

5.4 Le azioni sono nominative o al portatore a scelta e spesa del socio, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 6

(Trasferimento delle azioni)

6.1 Le azioni sono liberamente trasferibili, sia per atto tra vivi che a causa di morte.

6.2 Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 7

(Obbligazioni)

7.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari, convertibili e non convertibili, in conformità alle norme di legge.

Articolo 8

(Finanziamenti)

8.1 La Società può acquisire dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle relative norme di legge e regolamentari.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 9

(Competenza dell'assemblea ordinaria)

9.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto; in particolare, l'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli amministratori;
- c) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e - quando previsto - il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 10

(Competenze dell'assemblea straordinaria)

10.1 L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sull'emissione di prestiti obbligazionari;
- c) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- d) su ogni altra materia attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 11

(Convocazione)

11.1 L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, negli altri Paesi membri della Unione Europea, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America.

11.2 L'avviso di convocazione deve indicare:

- (i) il luogo dell'adunanza, nonchè eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza;
- (ii) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- (iii) l'elenco delle materie da trattare;
- (iv) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

11.3 L'assemblea può essere convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea; in alternativa, purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere uno dei seguenti mezzi di convocazione:

- (i) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi a mezzo dei servizi postali o equiparati, forniti di avviso di ricevimento;
- (ii) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- (iii) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento, quando il mezzo utilizzato non preveda la notifica - anche elettronica - dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

11.4 Nell'avviso di convocazione può essere fissata per altro giorno una seconda adunanza e ulteriori adunanze (sino ad un massimo di tre), qualora nelle adunanze precedenti l'assemblea non risulti legalmente costituita.

11.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo; in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11.6 Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2367 del codice civile, l'organo amministrativo deve convocare - senza ritardo - l'assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

11.7 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

Articolo 12

(Quorum)

12.1 L'assemblea ordinaria - in prima convocazione - è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

12.2 L'assemblea ordinaria - in seconda e in ogni ulteriore convocazione - è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti.

12.3 L'assemblea ordinaria - in prima, in seconda e in ogni ulteriore convocazione - delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; tuttavia, non si intende approvata la deliberazione che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

12.4 L'assemblea straordinaria - in prima convocazione - è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

12.5 L'assemblea straordinaria - in seconda e in ogni ulteriore convocazione - è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea; tuttavia, anche in seconda e in ogni ulteriore convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

a) il cambiamento dell'oggetto sociale;

- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351 del codice civile.

12.6 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 13

(Diritto di intervento ed esercizio del voto)

13.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e i possessori di strumenti finanziari che diano diritto di voto su almeno una delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonchè i soggetti ai quali - per legge o in forza del presente statuto - è attribuito il diritto di intervento.

13.2 Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito *(i)* delle azioni, o della relativa certificazione, e *(ii)* degli strumenti finanziari, incorporati in titoli o documentati da certificati.

13.3 L'assemblea si può svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare, è necessario che:

(i) siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;

(ii) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

(v) venga indicato nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'articolo 11.5 del presente Statuto) il luogo audio e/o video collegato, ove saranno presenti il

presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante;

13.4 Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche con semplice delega scritta da altro soggetto, anche non socio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2372 del codice civile.

13.5 Non è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza.

Articolo 14

(Presidente e segretario)

14.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea.

14.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio e - occorrendo - uno o più scrutatori anche non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

14.3 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 15

(Verbalizzazione)

15.1 Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

15.2 Dal verbale (o - quando consentito - dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

(i) la regolare costituzione dell'assemblea;

(ii) l'identità e la legittimazione dei partecipanti, nonché il capitale sociale rappresentato da ciascuno;

(iii) la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;

(iv) le modalità e il risultato delle votazioni;

(v) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;

(vi) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

(Modalità di amministrazione)

16.1 La Società è amministrata da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 11 (undici).

16.2 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Articolo 17

(Disposizioni generali)

17.1 L'amministrazione della Società può essere affidata anche a non soci.

17.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e - comunque - per un periodo non superiore a tre esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della loro carica.

17.3 Gli amministratori sono rieleggibili.

17.4 La decadenza e la cessazione degli amministratori sono regolate dalle norme di legge.

17.5 Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

17.6 Qualora la metà o più della metà dei componenti il consiglio di amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti amministratori si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito; l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata - d'urgenza - dagli amministratori rimasti in carica.

17.7 Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata - d'urgenza - dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

17.8 Qualora il consiglio di amministrazione sia formato da due amministratori e sorga disaccordo sulla revoca di un amministratore delegato, entrambi i componenti del consiglio di amministrazione decadono dalla carica e devono - d'urgenza - sottoporre all'assemblea dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Articolo 18

(Presidente del consiglio di amministrazione)

18.1 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente - ove non vi abbia già provveduto l'assemblea - ed eventualmente uno o più vice-presidenti ed uno o più amministratori delegati, fissandone i poteri.

18.2 Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare - anche in via permanente - un segretario, anche estraneo al consiglio di amministrazione stesso.

Articolo 19

(Organi delegati e procuratori)

19.1 Il consiglio di amministrazione - nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile - può delegare, anche disgiuntamente, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ivi compresi il presidente e i vice-presidenti, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; il consiglio di amministrazione può - altresì - investire gli amministratori di particolari cariche, determinandone la remunerazione ai sensi di legge.

19.2 Il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni contenute nella delega, nonchè revocare le deleghe conferite.

19.3 Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

19.4 Le riunioni del comitato esecutivo possono svolgersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo **20.4** del presente statuto.

19.5 L'organo amministrativo può nominare, sostituire e revocare uno o più direttori generali, determinandone le funzioni, le attribuzioni e le facoltà.

19.6 L'organo amministrativo può - altresì - nominare, sostituire e revocare institori, procuratori e mandatari - in genere - per determinati atti o categorie di atti; la medesima facoltà compete a ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti delle relative attribuzioni.

Articolo 20

(Riunioni del consiglio di amministrazione)

20.1 Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, negli altri Paesi membri dell'Unione Europea, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America, tutte le volte che il presidente del consiglio di amministrazione, o chi ne fa le veci, lo giudichi opportuno e/o necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

20.2 La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato con avviso spedito almeno tre giorni - o, in caso di urgenza, ventiquattro ore - prima di quello

fissato per la riunione, con lettera raccomandata, lettera consegnata a mano, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, indirizzati a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci effettivi al domicilio risultante dai libri sociali; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza.

20.3 Anche in assenza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.

20.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che:

(i) siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(ii) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

20.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti; gli amministratori che si astengono dal voto dichiarando di avere interessi che - in via attuale o potenziale - siano in conflitto con quelli della Società non verranno computati tra gli amministratori in carica nel calcolo del sopra detto *quorum* deliberativo.

20.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore designato dagli intervenuti.

20.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal soggetto verbalizzante e devono essere trascritte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 21

(Poteri dell'organo amministrativo e

rappresentanza)

21.1 L'organo amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e provvede a tutto quanto non sia riservato - dalla legge o dal presente statuto - all'assemblea dei soci.

21.2 Sono di competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:

(i) la fusione per incorporazione delle società di cui la Società posseda almeno il novanta per cento delle azioni o quote, nonché la fusione per incorporazione della Società in altra società che già possieda almeno il novanta per cento delle azioni della Società medesima;

(ii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

(iii) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;

(iv) il trasferimento della sede legale all'interno del territorio nazionale;

(v) l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie.

21.3 La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie - anche in sede di revocazione e cassazione - e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta:

(i) all'amministratore unico;

(ii) al presidente del consiglio di amministrazione;

(iii) agli amministratori delegati, se nominati;

(iv) a tutte le persone estranee all'organo amministrativo da questo designate nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

Articolo 22

(Remunerazione degli amministratori)

22.1 I compensi degli amministratori sono determinati ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile.

22.2 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

22.3 In ogni caso, agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 23

(Collegio sindacale)

23.1 Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

23.2 Il collegio sindacale è disciplinato dalle norme di legge.

23.3 Ai sindaci effettivi spetta il compenso calcolato in base alle tariffe professionali, ove non sia stato determinato dall'assemblea.

23.4 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo **20.4** del presente statuto.

Articolo 24

(Controllo contabile)

24.1 Fino a quando la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia; con deliberazione dell'assemblea ordinaria, il controllo contabile potrà - tuttavia - essere affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 25

(Esercizio sociale)

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Articolo 26

(Bilancio)

26.1 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo redige il bilancio, a norma di legge.

Articolo 27

(Utili)

27.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto un importo non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, fino al limite di legge, saranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero disponga di mandarli - in tutto o in parte - agli esercizi successivi.

27.2 Qualora il bilancio della Società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale, è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi ai sensi dell'articolo 2433-bis del codice civile.

TITOLO VII

SCIoglIMENTO

Articolo 28

(Scioglimento)

28.1 La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge.

28.2 In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

TITOLO VIII

NORME GENERALI

Articolo 29

(Rinvio)

29.1 Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme di legge regolanti la materia.